

Covid-19 novità DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020

In data odierna, 8 ottobre 2020, entra in vigore il Decreto Legge n 125 del 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto a quanto già regolamentato dai precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono introdotte le seguenti novità:

- 1) proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. La proroga si rende necessaria per mantenere attive le misure utili per fronteggiare l'emergenza e la possibilità di prevedere sistemi snelli e rapidi di regolamentazione;
- 2) viene introdotto *l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie* con la possibilità di prevederne l'obbligo di utilizzo anche all'aperto. In questo caso l'uso della mascherina sarà obbligatorio qualora non si riesca a mantenere una distanza di sicurezza adeguata dalle altre persone o vi sia un possibile rischio di contatto con persone (ad esclusione dei conviventi). Alcuni esempi: una via molto affollata, una piazza gremita di persone, parco giochi ecc..;
- 3) permane l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei luoghi chiusi;
- 4) restano immutate le disposizioni circa la somministrazione di bevande e cibi dove la mascherina, per ovvie ragioni, può essere tolta durante la consumazione dei pasti;
- 5) restano esclusi dall'obbligo di utilizzo di mascherina le seguenti categorie:
 - a. soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b. bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c. i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Con riferimento ai luoghi di lavoro restano in vigore gli attuali protocolli anti-contagio. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza disciplinate dal Protocollo Generale PAT rev 07 del 31 luglio 2020 o da specifici protocolli redatti per ogni settore. Per cui in questa fattispecie teniamo a ricordare che l'uso della mascherina è OBBLIGATORIO nei seguenti casi:

- a. durante gli spostamenti interni (es. per raggiungere la sala mensa, gli spogliatoi o servizi igienici);
- b. momenti di incontro per scambio di informazioni con colleghi o superiori;
- c. durante la vestizione negli spogliatoi;
- d. nel caso di contatto con personale esterno (es. trasportatori, manutentori ecc..);
- e. in tutti i casi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza pari a un metro per le zone di produzione/magazzini/cantiere e due metri per gli uffici (es. attività di lavoro svolte in coppia);

Come forma di prevenzione, ove possibile, resta inteso che l'attività di smart-working (lavoro a distanza) ove possibile risulta essere una modalità fortemente raccomandata ma non obbligatoria.

Concludiamo quindi dicendo che limitatamente ai luoghi di lavoro restano in vigore le attuali disposizioni, salvo modifiche che potranno essere introdotte dalle Regioni e Province esclusivamente in maniera più restrittiva per la quale provvederemo a tenervi informati.